


TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.



CON ISTANZA PER NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER CAMPAGNA SALVATORE nato a Ferla il 25/02/1963 e residente a Siracusa n via ervi di Maria 137 CF CMPSVT63B25D540R elettivamente domiciliato in Siracusa via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in atti (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it)

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA SIRACUSA** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA A0012 TREVISO** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

DOCENTI con punteggio inferiore rispetto al ricorrente e senza precedenze che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dalla ricorrente A0026 SIRACUSA,

FATTO

Il prof. Campagna è un'insegnante immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso A028 educazione artistica Scuola secondaria di I grado, nominata in ruolo nella fase C del piano assunzionale straordinario nazionale GAE. Ultima sede di servizio provincia di Siracusa Carientini IC Pirandolo a.s. 2015/2016, attualmente in assegnazione provvisoria in provincia di Siracusa.

Il ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo, fase C obbligatoria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. In domanda ha indicato come prima preferenza gli ambiti Regione Sicilia, AT

Siracusa.

Il ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia a Siracusa, pertanto, indicava in domanda esigenze di famiglia con comune di ricongiungimento per il trasferimento I754 Sicilia Siracusa, avendo, altresì, 2 figli minori di età superiore a sei anni. Proprio per questo motivo lo stesso ha **presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo come prima preferenza gli AMBITI DELLA SICILIA e l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa A0025, e A0026.**

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla provincia di Siracusa – Regione Sicilia.

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia di Siracusa si evince che la ricorrente, **in possesso di 30 più 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento (comune di Siracusa) ai fini delle operazioni di mobilità, non risulta inclusa in tale elenco e si è vista inspiegabilmente e illegittimamente superare da vari docenti con punteggio inferiore al suo.**

Inoltre è stata trasferita presso la Regione VENETO Ambito 0012 TV, come da mail del 3/08/2016.

In particolare, i docenti con un punteggio inferiore al proprio hanno ottenuto la sede presso gli ambiti della Sicilia, scelti dalla ricorrente, e in dettaglio:

- SIRACUSA AMBITO A026 BARBAGALLO DEBORA PUNTI 15
- SIRACUSA AMBITO A026 ACCARDO CORRADO PUNTI 12
- SIRACUSA AMBITO A026 DALLICARDILLO SALVATORE PUNTI 24

Il ricorrente, quindi, **non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia di Siracusa né della Regione SICILIA ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della provincia di VENETO TV.**

Il ricorrente, ha promosso rituale reclamo in autotutela senza esito alcuno, nonché rituale tentativo di conciliazione rimasto inevaso dalla PA.

A seguito domanda di assegnazione provvisoria veniva destinata per il solo a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa.

Il prof., pertanto, si vede costretto ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione di: art.6 CCNI mobilita' scuola 8/04/2016 - art. 1 comma 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all.'O.M.), O.M. n.241/2016, art. 28 comma 1 DPR 487/1994 e art. 10 CCNL scuola

Il trasferimento della docente presso l'Ambito Puglia, diverso da quello indicato nelle preferenze, lontano dal Comune di residenza, e nel mancato rispetto del punteggio posseduto anche in ragione della "rincongiunzione familiare" dalla stessa è illegittimo.

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di trasferimento non ha tenuto conto delle preferenze né del punteggio, assegnando le sedi disponibili negli ambiti Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente, a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *"I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definite modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti"*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di "mobilità straordinaria" cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare. In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

FASE – A (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE – B (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.
- 2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE – C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

FASE – D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di mobilità).

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, ha, dunque, partecipato alla Fase C della Mobilità. Alla ricorrente, dunque, doveva esserle attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda.

L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa.**

Pertanto la ricorrente, con la pubblicazione dei bollettini recanti i trasferimenti nella Regione Sicilia si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti aventi **punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

In merito il **Tribunale di Trani** con ordinanza emessa nel ricorso 5890/2016 RG ha in fattispecie uguale accolto integralmente il ricorso e riconosciuto il diritto della docente al trasferimento nella sede ad essa spettante in base alle preferenze espresse in domanda nel principio dello scorrimento della graduatoria.

Viene sancito un importante principio osservando che nella procedura di mobilità docenti con punteggio inferiore e senza precedenza rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento in sede facenti parte degli ambiti scelti dalla ricorrente ovvero nei primi ambiti di preferenza scelti dalla stessa per esigenze di ricongiunzione familiare. Sulla base della normativa in merito, pertanto, la PA ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Principio che vincola la PA anche nella procedura di mobilità sia perché espressamente previsto dalla normativa mobilità 2016/2017 a.s. sia perché la mobilità opera sulla base di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono stati predeterminati specifici punteggi. Tale condotta amministrativa determina una carenza di istruttoria e l'illegittimità per disparità di trattamento, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA art.97 Cost, oltre all'art.1 co 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.) e dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 8/04/2016 e dell'O.M. n.241/2016 nonché dell'art.28 co 1 DPR 487/1994.

Pertanto, sussiste la *“violazione del principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”* e il *“malfunzionamento dell'algoritmo poiché i docenti non sono stati trasferiti nell'ambito indicato, in cui invece sono stati trasferiti colleghi con minor punteggio partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna precedenza prevista nel CCNL”*.

- 2) **Violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento – violazione obbligo di motivazione – violazione principi di trasparenza e imparzialità della PA – comprovata fallacità ed erroneità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR ed assenza di verifica dei risultati del predetto algoritmo sia in merito ai punteggi che alle preferenze – illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento.**

L'individuazione della sede di trasferimento della ricorrente presso una sede di lavoro non solo differente da quella di prima assunzione, ma anche ubicata in una Regione totalmente diversa della nazione lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della

sede scolastica regione Sicilia Regione SICILIA con punti 30 più 6 punti aggiuntivi per ricongiungimento al coniuge negli ambiti SIRACUSA A026 E A025, come indicati in domanda in ordine di preferenza, come indicati in domanda in ordine di preferenza che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità.

C) condannare la PA al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di € 5000,00 ovvero in quella ritenuta congrua in via equitativa dal Giudice;

D) Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con DISTRAZIONE a favore del difensore.

Si allegano i seguenti documenti: 1. Assunzione TI; 2. Domanda mobilità; 3. Esito mobilità; 4. Reclamo e tentativo di conciliazione; 5. Elenchi trasferimento Siracusa; 6. Ordinanza Tribunale di Trani

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego ha valore di € 5.000,00 e il contributo ammonta ad € 98,00 ridotto alla metà.

Salvis iuribus

Siracusa, 29/09/2016

Avv. *Giuseppina Rizza*



autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c.** autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.III.ma., valutata l’opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come **DOCENTI con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e senza precedenti che hanno ottenuto l’Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dal ricorrente Regione SICILIA ambiti SIRACUSA A026 E A025**, come indicati in domanda in ordine di preferenza; che in virtù dell’inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Con osservanza

Siracusa 29/09/2016

Avv. Giuseppina Rizza

dep. tel. 24-10-16

Avv. Giuseppina Rizza
Via Unione Sovietica n. 4 - 96100 Siracusa

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO

Ricorso n2697/2016 RG G.U. dott. ssa Carlà udienza 28/09/2017

Istanza anticipazione udienza

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, procuratore e difensore, della ricorrente Campagna nel procedimento in oggetto,

premessò

di avere depositato ricorso avente oggetto "MOBILITA' PROFESSIONALE A.S. 2016/2017" in cui si contesta il mancato trasferimento nella regione Sicilia con mancato riconoscimento del punteggio posseduto e trasferimento presso la regione Puglia;

che per il corrente a.s. 2016/2017 la docente è assegnata provvisoriamente a Siracusa e pertanto non è stata promossa istanza cautelare ed è stato promosso ricorso ordinario

che però l'assegnazione provvisoria terminerà nel mese di giugno 2017 e a decorrere dal mese di settembre 2017 la docente dovrà lasciare la famiglia e recarsi presso la sede di titolarità e trasferimento in Emilia Romagna per i residui anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

che l'udienza fissata per il 28/09/2017 comprenderebbe l'avvio del nuovo anno scolastico e così che il decorso del giudizio di merito potrebbe vanificare la invocata tutela

che pur avendo contezza del ruolo carico dell'Ill.mo sig. Giudice appare opportuno chiedere la anticipazione dell'udienza così da evitare l'inizio dell'annualità scolastica 2017/218 onde evitare che la ricorrente debba partire

che il decorso del tempo implicherebbe anche lo svolgersi delle nuove operazioni di assegnazione, trasferimento e immissione in ruolo sui posti presenti e utili con gli altri docenti, ricordando che il calendario scolastico della gestione del personale docente ha una ciclicità compresa ad annualità scolastica che implica ogni mese di luglio/agosto nomine a tempo indeterminato, supplenze e mobilità prima dell'avvio dell'anno scolastico e copertura delle cattedre disponibili.

Tanto premesso

chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia disporre l'anticipazione dell'udienza, compatibilmente con il proprio ruolo ad altra data da ricomprendersi prima dell'avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre 2017 tenendo conto che la docente nel mese di settembre 2017 dovrà recarsi presso la sede fuori Sicilia in assenza di statuizioni sulla causa incoata per contestare il trasferimento.

Siracusa, 24/10/2016

avv. *Giuseppina Rizza*


RIZZA
GIUSEPPINA
2016.10.24
12:45



DI G.L.,

che esistente che precede
di spore antiche e di valore di
di cui sono esse date del
18.5.2017, ore 09.30, con event
di notificare alle controparte e
causa di fare a carico
Si convalida.

Svevia, 25.11.2016

DI G.L.

Reis

Am-fel

28 NOV. 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... 28 NOV. 2016



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Bonaccorso Apollonia

[Signature]



TRIBUNALE DI SIRACUSA

E' copia conforme all'originale
Siracusa, ... 23 FEB 2011.

Il Funzionario giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Bonaccorso Apollonia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bonaccorso Apollonia", written over the typed name.

6
3

10